

Provincia di Vercelli

**Istanza in data 16/11/2020 della ditta Cometto Giancarlo per licenza di attingimento d'acqua da Torrente Marchiazza in Comune di Lozzolo per uso agricolo.**

**Pratica n. 1164 - ATT.**

Determinazione Dirigenziale n. 154 del 04/03/2021

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

Omissis

**DETERMINA**

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) Di rilasciare ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003 e s.m.i. alla ditta COMETTO Giancarlo con sede legale in Lozzolo - Via alla Valle 5 - (C.F. CMTGCR56E07E880G e P. IVA 02677200020) la licenza di attingimento da Torrente Marchiazza in Comune di Lozzolo portata istantanea l/s 1,60, corrispondente a un volume massimo di m<sup>3</sup> 120, il prelievo verrà effettuato a mezzo di pompa tipo FARMER S 50 AK 55/A con motore a scoppio a 4 tempi – portata massima estratta l/s 1,60, per uso agricolo-irriguo e più precisamente per irrigare una superficie di ha 00.55.40, i riferimenti catastali dei terreni irrigati sono Fg. 17 - Mapp. 181 - Fg. 19 - Mapp. 172 - Fg. 21 - Mapp. 84 del Comune di Lozzolo. Detti terreni sono in affitto, la proprietà è in capo a Gianna Avondo.
- 2) Di subordinare alla licenza di attingimento d'acqua di che trattasi, salvo i diritti di terzi, alle seguenti condizioni:
  - a) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato solo nel periodo presunto tra il mese di marzo e il mese di ottobre, di ogni anno compreso nella presente autorizzazione, a mezzo di pompa tipo FARMER S 50 AK 55/A che non dovrà superare la portata massima di l/s 1,60;
  - b) l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso agricolo-irriguo;
  - c) l'impianto di attingimento dovrà essere posto nella località indicata nell'elaborato tecnico, allegato alla domanda di licenza attingimento del 16/11/2020;
  - d) nell'esecuzione dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini né pregiudicate le difese, né potranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del Torrente Marchiazza;
  - e) per l'aspetto idraulico, si richiamano e si adottano le prescrizioni contenute nei pareri del Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli – Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, facenti parte integrante del presente provvedimento;
  - f) il concessionario nell'esercizio dell'attingimento si impegna a non attuare la derivazione ogni qualvolta si verificassero sia deficienze idriche che condizioni igienico-ambientali della Torrente Marchiazza, tali da non consentire l'uso dell'acqua; eventuali sospensioni del prelievo potranno essere richieste dall'organo competente;
  - g) il concessionario dovrà inoltre sospendere l'esercizio dell'attingimento ogni qualvolta quest'ultimo, se attuato, leda le rispettive competenze dei Canali Demaniali e delle utenze preesistenti. Tale sospensione, se necessaria, sarà imposta dal Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli mediante avviso inviato con lettera raccomandata;
  - h) l'esercizio dell'attingimento dovrà, inoltre, essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli e applicare a carico del titolare della licenza, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori. L'autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in

relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela e dal Piano di Gestione, ivi compresa una diversa modulazione temporale;

i) il concessionario è tenuto a rendere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;

j) il concessionario dovrà ottenere ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria ai sensi delle normative vigenti.

Oltre al rispetto delle suddette condizioni il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità competenti, la licenza può essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge.

3) Di accordare la presente licenza per la durata di **TRE anni**, a decorrere dalla data del presente provvedimento;

4) Di stabilire che il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Piemonte di anno in anno, ed anticipatamente, l'importo corrispondente al canone annuo, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definita dalla legge.

5) Di stabilire inoltre che sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla presente licenza, comprese quelle per la sorveglianza da parte dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli; Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Dirigente Responsabile  
(Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)